

Flat tax o no? Tutti i passaggi per fare la scelta giusta

È febbre da forfait. Il nuovo regime al 15% fino a 65mila euro di ricavi è al centro delle valutazioni e dei dubbi dei contribuenti

Il crocevia delle quote. C'è incompatibilità con la partecipazione a società di persone. Per le Srl sono decisivi il controllo e l'attività

di Cerofolini, Dell'Oste, Gavelli, Meneghetti, Ranocchi e Tosoni alle pagine 2 e 3



Il test di convenienza tra forfait e ordinario

L'aumento a 65mila euro della soglia di ricavi dilata la platea del regime agevolato. Tempi stretti per la scelta in vista della prima fattura - Punto cruciale: le partecipazioni

Febbre da flat tax per le partite Iva con il nodo delle quote societarie

Cristiano Dell'Oste

Obiiettivo: chiudere i conti con il Fisco pagando il 15 per cento. Il regime forfettario oggi è in cima all'agenda fiscale di autonomi e professionisti. Il 54% dei quesiti arrivati finora al Forum di Televiso riguarda la cosiddetta *flat tax* per le partite Iva (il tema sarà tra quelli trattati al convegno del Sole 24 Ore, giovedì).

L'aumento a 65mila euro della soglia di ricavi e compensi spalancava la possibilità di scegliere il forfait a circa 909mila contribuenti Iva che fino all'anno scorso avevano un volume d'affari troppo alto. Ma in questi giorni anche molti lavoratori e pensionati stanno facendo i conti, perché la legge di Bilancio ha eliminato il limite massimo del reddito di lavoro dipendente o assimilato che può essere abbinato al forfait (fino al 2018 era di 30mila euro).

Per molti il momento di decidere è adesso, dato che la scelta va compiuta con la prima fattura dell'anno, da emettere senza Iva se si sceglie il forfait - e su carta, dato che i forfettari sono esonerati dalla fattura elettronica.

Convenienza e fattibilità

Molti professionisti possiedono quote in società di persone o di capitali. Finché restavano alla

tassazione standard, non c'erano problemi. Ma il forfait è incompatibile con la partecipazione a società di persone, mentre per le Srl le regole sono cambiate proprio quest'anno: si può esserne soci, purché le quote non siano di controllo e l'attività sia diversa. Due concetti - controllo e attività riconducibile a quella del forfait - su cui ci si interroga in questi giorni, valutando se convenga cedere le quote.

Per i dipendenti arriva sì l'eliminazione del reddito massimo di lavoro, ma anche il divieto di operare in prevalenza con il proprio datore o ex datore. Così, alcuni di coloro che applicavano il forfait nel 2018 scopriranno - si spera tempestivamente - di non poterlo più fare

15%

L'ALIQUOTA «FLAT»
È il livello del prelievo per i forfettari, che scende al 5% per le nuove attività

quest'anno: si pensi a un pensionato che fa in prevalenza il consulente per il proprio ex datore di



lavoro. I dipendenti che entrano nel regime quest'anno, invece, dovranno comunque stimare l'impatto dei contributi previdenziali sui proventi del "secondo lavoro": è vero che l'Irpef è più cara rispetto al 15% (oltretutto applicato sul reddito calcolato con i coefficienti), ma le collaborazioni occasionali fino a 5mila euro evitano l'Inps e si gestiscono nel 730.

Comunque, quando non ci sono intoppi legati a quote societarie o rapporti con il datore di lavoro, il forfait è quasi sempre la scelta vincente, anche se la convenienza va riscontrata alla luce dei costi effettivi, delle detrazioni di cui può beneficiare il contribuente e dell'eventuale Irap dovuta o Iva da versare sul magazzino (si vedano le schede in alto).

Incentivi ed effetti economici

Il risparmio è così grande – nell'ordine dei 7.500 euro di imposte dirette per un professionista con un reddito di 50mila euro – che rischia di creare distorsioni o incentivare comportamenti tutt'altro che virtuosi. Qualcuno potrebbe sottofattare i proventi pur di restare entro i 65mila euro. Qualcun altro potrebbe scegliere il forfait nel 2019 anche se ha redditi molto sopra la soglia, contando sul fatto che – alla lettera della legge – l'uscita dal regime decorre dal 2020. Più in generale, con il forfait viene meno la spinta a "collezionare" scrupolosamente le fatture d'acquisto per dedurre i costi e detrarre l'Iva (ci sarà chi chiederà uno sconto anziché la fattura?)

A livello di sistema, si introduce un incentivo inverso all'aggregazione – più di un commentatore ha ipotizzato lo scioglimento di società e studi – e, in ogni caso, diventa normale trovarsi di fronte a soggetti con un *tax rate* molto diverso a parità di attività svolta. Inoltre, non dovendo più applicare l'Iva, i forfettari che operano con i consumatori finali potranno sfruttare questo vantaggio per ridurre i prezzi e diventare più competitivi o lasciare i prezzi invariati e accrescere i propri margini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Già nel 2016 l'Agenzia ha chiarito che la cessione in corso d'anno ha effetto da gennaio

A PAGINA 16 In Norme & Tributi
L'articolo di presentazione della relazione a Telefisco di Gian Paolo Tosoni sul regime forfettario

LE REGOLE APPLICABILI NEL 2019

I ricavi

Limite unico a 65mila euro

- Dal 2019 possono accedere al regime forfettario le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni e hanno ricavi o compensi fino a 65mila euro annui

Via libera Dipendenti e redditi

- Dal 2019 non ci sono più i limiti alla spesa per il personale (5mila euro), al costo dei beni strumentali (20mila euro) e al reddito da lavoro dipendente o pensione (30mila euro)

I vincoli

Quote sociali da monitorare

- Nel 2019 non può accedere al regime forfettario chi:
 - svolge l'attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale (o di chi lo è stato nei due periodi d'imposta precedenti) o di un soggetto ad esso riconducibile;
 - partecipa a società di persone, associazioni, imprese familiari, oppure controlla Srl o associazioni in

partecipazione che esercitano attività riconducibili a quelle del forfait;
- si avvale di regimi speciali Iva o regimi di determinazione del reddito;
- è un soggetto non residente;
- effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi

Otto domande chiave

Alcuni dei principali test di convenienza per il regime forfettario

- «Sì» e «NO» sono le risposte alle domande sulla situazione del contribuente
- I colori indicano le conseguenze - maggiore o minore convenienza - per l'adesione alla flat tax



VERDE

Fattore che aumenta (o comunque non riduce) la convenienza del forfait.



GIALLO

Fattore di per sé non determinante, da valutare caso per caso insieme agli altri.



ROSSO

Fattore che riduce la convenienza del forfait, ma va valutato insieme agli altri.

1

Il contribuente ha detrazioni o deduzioni Irpef molto elevate?

NO

SÌ

Chi opta per il forfettario versa un'imposta sostitutiva (al 15% o, per le start-up, al 5%), da cui non è possibile "scaricare" gli oneri detraibili o deducibili che abbattano l'Irpef, (es. la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie o familiari a carico e la deduzione per i contributi alla previdenza complementare). Sono però deducibili anche nel forfait.

I contributi previdenziali riguardanti l'attività. Se l'Irpef risultante dopo l'applicazione di deduzioni e detrazioni (contando anche alle addizionali) è inferiore all'imposta sostitutiva del forfait, può convenire restare alla tassazione ordinaria. Prima di dare una risposta definitiva, però, vanno considerati gli altri vantaggi del forfait (ad esempio, non va versata l'Irap, se dovuta).

A livello pratico

Il forfait conviene quasi sempre se il contribuente ha altri redditi soggetti a Irpef sui quali "scaricare" i bonus (ad esempio, lavoro dipendente anche part-time, pensione o redditi di fabbricati non soggetti a cedolare).

2

Il contribuente sostiene costi molto elevati?

NO

SÌ

Chi applica il regime forfettario determina il reddito secondo coefficienti di redditività, ad esempio 78% per i professionisti, senza dedurre i costi in via analitica (fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori).

A livello pratico

I coefficienti sono spesso più vantaggiosi della deduzione delle singole spese. Il forfait può non convenire a chi ha costi molto alti, ad esempio perché ha un dipendente o acquista molti materiali e semilavorati (in questo caso, va considerato che nel forfait non si può detrarre neppure l'Iva versata sugli acquisti).

3

Il contribuente ha un reddito di lavoro dipendente o pensione?

SÌ

NO

Nel 2019 viene meno il limite secondo cui chi svolge un "secondo lavoro" nel forfait non doveva avere, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente o pensione superiore a 30.000 euro, ma viene introdotto il divieto di operare in prevalenza con il proprio datore (o ex datore).

A livello pratico

Il forfait diventa possibile (e conveniente) per molti dipendenti o pensionati, ma non per chi è andato in pensione e opera ad esempio come consulente per il proprio ex datore. Va valutato il trattamento contributivo dei proventi sottoposti al forfait, perché chi effettua collaborazioni occasionali fino a 5mila euro di introiti non è tenuto a pagare contributi.

4

Il contribuente partecipa a società o associazioni professionali?

NO

SÌ

L'innalzamento dei ricavi/compensi a 65.000 euro fa sì che molti contribuenti si chiedano se le quote possedute in società, associazioni o imprese familiari bloccano l'accesso al forfait e, nel caso, se sia utile e possibile cederle.

A livello pratico

Il problema principale è capire cosa si intende per "controllo" di una Srl e quando l'attività da essa svolta è "riconducibile" a quella del forfait. Va poi chiarito entro quando è possibile, eventualmente, una volta cedute le quote societarie incompatibili, fare l'ingresso nel forfait, oppure rimanervi se il soggetto operava già in regime forfettario.

5

Il contribuente svolge prestazioni di servizio verso privati ?

SÌ **NO**

L'emissione di fatture o corrispettivi senza dover addebitare l'Iva rende possibile attuare politiche di prezzi delle prestazioni che diventano concorrenziali e vantaggiose per l'utente o comunque – se si mantiene inalterata la tariffa applicata quando il contribuente applicava il regime ordinario/semplificato – si avrà una ottimizzazione dei guadagni

A livello pratico

I vantaggi sono evidenti, in particolare, per chi opera eseguendo servizi, quindi con un valore aggiunto generato dalla propria prestazione con minimi acquisti gravati da Iva (che per il forfettario, non è detraibile)

6

Ci sono rimanenze di magazzino o beni strumentali su cui va versata l'Iva?

NO **SÌ**

Entrando nel forfait, deve versare l'Iva chi al 31 dicembre 2018 ha merci in rimanenza o beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, per i quali non sono ancora trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione o dieci anni dalla data di acquisto (o di ultimazione) per i fabbricati. Idem per i servizi non ancora consumati (es. maxicanone leasing)

A livello pratico

Nella maggior parte dei casi l'importo non fa venir meno la convenienza del forfait, ma può mettere in difficoltà chi ha problemi di liquidità

7

L'attività può essere considerata "nuova"?

SÌ **NO**

Se il contribuente non ha esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività professionale o d'impresa (anche in forma associata o familiare), e se l'attività che vuole sottoporre al forfait non è mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, (escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni), potrebbe avere l'aliquota

A livello pratico

Un giovane alla prima attività ha praticamente sempre i requisiti, così come un ex dipendente che si "inventa" un nuovo lavoro

8

Il contribuente è tenuto a pagare l'Irap?

SÌ **NO**

Se chi opera con partita Iva deve versare l'Irap, la convenienza del forfait – che la esclude – è di solito ancora più marcata

A livello pratico

L'Irap spesso non è dovuta dai soggetti interessati all'applicazione del regime forfettario. È possibile che coloro che sono tenuti a versarla abbiano costi relativamente più elevati, perciò devono monitorare anche questo particolare profilo di convenienza

DOMANDE



RISPOSTE

Sì al regime per l'architetto che è socio minoritario

D Si chiede se un soggetto che, oltre a essere consigliere di amministrazione, detiene il 33,33% di quote di Srl che esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso (architetto e società immobiliare di costruzioni), possa accedere al regime forfettario.

R Una attività professionale di un architetto che non può che avere ad oggetto la progettazione, la direzione lavori o consulenze tecniche non è assimilabile né riconducibile a una attività di costruzione che è una attività di impresa. Si ricorda che un'impresa non può fare la progettazione. Inoltre, il soggetto interessato non possiede la maggioranza dei voti in assemblea e, pertanto, può applicare il regime forfettario.

GIAN PAOLO TOSONI

È possibile il cambio di regime in corsa

D Avvocato che nel 2017, pur avendo i requisiti per l'accesso al regime forfettario, ha optato per la determinazione del reddito secondo il regime ordinario. Si chiede se può a decorrere dal primo gennaio 2019, rispettando tutti i requisiti per l'accesso al forfettario, aderire al regime pur non essendo ancora trascorso il triennio. È possibile rifarsi all'articolo 1, Dpr 442/97 tenendo conto che la normativa in merito al regime forfettario è stata modificata dalla legge 145/2018? Il dubbio mi sorge in quanto la risoluzione 64/E/2018 fa solo ed esclusivamente riferimento al reddito di impresa e non vi è alcun rinvio al reddito di lavoro autonomo.

R La risposta è positiva. Nonostante l'opzione per il regime ordinario di determinazione dell'imposta vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione per un triennio, nel 2019 è possibile, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfettario, revocare tale opzione anche se non è ancora trascorso l'intero triennio. Ciò in base all'articolo 1, comma 1, Dpr 442/97, secondo cui «è consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative». Tale conclusione deve ritenersi applicabile sia in caso di esercizio di attività d'impresa che di lavoro autonomo.

GIOVANNI PETRUZZELLIS

L'ingegnere può rientrare anche se è dipendente

D Un contribuente è lavoratore dipendente di una società che realizza costruzioni in legno prefabbricate (qualifica di impiegato tecnico). Ha iniziato lo scorso anno a collaborare in forma occasionale con società terze (del tutto estranee, anche per area di mercato, alla società di cui è dipendente) nello svolgere consulenze ingegneristiche (lui è un ingegnere non iscritto alla Cassa), emettendo ricevute per compensi occasionali. Ora questo tipo di attività, sempre collaterale rispetto all'attività di lavoratore dipendente full time a tempo indeterminato, si sta

sviluppando e il cliente intende aprire partita Iva come studio di ingegneria in regime forfait. Può godere del regime al 5 per cento?

R Si ritiene che il contribuente possa adottare il regime forfettario. La normativa rilevante, come modificata dalla legge 145/2018, prevede che non possono applicare il regime forfettario i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intersorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta (o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili). Si tratta di una disposizione volta a evitare la strumentale trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali per applicare la tassazione ridotta. Nel caso di specie l'attività autonoma verrebbe svolta nei confronti di soggetti del tutto terzi rispetto all'attuale datore di lavoro, pertanto la preclusione non opera. E siccome non è una continuazione dell'attività svolta come dipendente è possibile applicare l'imposta nella misura del 5 per cento.

GABRIELE FERLITO

IL FORUM DI TELEFISCO



TELEFISCO 2019
Il convegno annuale sulle novità fiscali si terrà il prossimo giovedì 31 gennaio

1. I quesiti sulla flat tax

Anticipiamo qui una selezione di risposte - basate su orientamenti condoliati - ai quesiti arrivati in questi giorni al Forum di Telefisco, il convegno annuale che si terrà il prossimo 31 gennaio sulle novità fiscali del 2019. Il Forum con gli esperti del Sole 24 Ore è aperto dallo scorso giovedì 24 gennaio (e resterà aperto fino a venerdì 1° febbraio, ore 18) e ha già raccolto numerose domande sul regime forfettario.

Le risposte - aggiornate alla luce dei chiarimenti che le Entrate forniranno a Telefisco - saranno pubblicate sul quotidiano, sul sito di Telefisco e in un numero speciale dell'Esperto risponde in edicola lunedì 11 febbraio.

2. Come funziona il Forum

Per inviare le domande bisogna scegliere l'argomento dal menu online ed esporre il quesito in modo chiaro e sintetico (non scrivere in maiuscolo, evitare per quanto possibile abbreviazioni, refusi, formule). Nelle risposte saranno privilegiate le domande di interesse generale.

www.ilsole24ore.com/telefisco
Il sito di Telefisco 2019

Il regime dei minimi può essere convertito in flat tax

D Un professionista ha aperto partita Iva nel 2015 rientrando nel regime dei minimi (articolo 27, Dl 98/2011). Si chiede se, pur non avendo concluso il quinquennio nel regime dei minimi, il professionista può passare al regime forfettario a partire dal primo gennaio 2019.

R La risposta è positiva. Sia quello dei contribuenti minimi, sia il forfettario, costituiscono dei regimi naturali per il contribuente. Non esiste, pertanto, alcun vincolo minimo di permanenza nel regime dei minimi, con la conseguenza che il forfait è applicabile già dal 2019 al ricorrere dei requisiti normativi previsti. Inoltre, il comma 87 della legge 190/2014 prevede la possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% fino al completamento del quinquennio.

GIOVANNI PETRUZZELLIS

Resta fuori il medico inquadrato in una casa di cura

D Un soggetto ha, da diversi anni, un contratto di lavoro dipendente con una casa di cura come medico responsabile di unità operativa e, contemporaneamente, svolge attività in regime di libera professione intramoenia, fatturando alla stessa casa di cura, le visite ambulatoriali effettuate ai privati, in base a tariffe concordate, al netto di una trattenuta quale compartecipazione alle spese. Può accedere al regime forfettario, dal momento che la libera professione, pur essendo fatturata al datore di lavoro, è in realtà espletata verso soggetti diversi, vale a dire pazienti privati?

R Si nega la possibilità di accesso al regime forfettario in quanto la causa di esclusione in oggetto è riferibile al fatto che il medico, seppur libero professionista, ha in essere un contratto di lavoro dipendente nei confronti della casa di cura e le relative fatture emesse per l'attività intramoenia, seppur aventi ad oggetto i pazienti privati, sono comunque emesse nei confronti del datore di lavoro.

GIOSEPPE ACCIARO

Società semplice immobiliare: la soluzione «salva-benefici»

D Come mai il professionista (dottore commercialista) socio accomandante di una Sas immobiliare non può aderire nel 2019 al regime forfettario in presenza di tutti gli altri requisiti? Una soluzione potrebbe essere la trasformazione della Sas immobiliare in società semplice entro il 31 dicembre 2019?

R Da sempre il regime forfettario è incompatibile con la partecipazione in società di persone indipendentemente dalla percentuale. Si ritiene che la trasformazione in società semplice risolva il problema poiché tale partecipazione non ostacola il regime forfettario (risoluzione 27/E/2011). Attenzione però al realizzo di plusvalenza per destinazione di beni a finalità estranee dell'impresa.

ALESSANDRA CAPUTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA